

COME VALUTARE I REQUISITI PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE TECNICO




INTRODUZIONE

Per l'avvio di un'attività di impiantistica va presentata una **SCIA** (segnalazione certificata di inizio attività) al Registro delle imprese/Albo Imprese Artigiane. Con la SCIA viene nominato un **responsabile tecnico** che deve essere immedesimato nell'impresa (non essere cioè un consulente esterno) e che deve possedere specifici **requisiti professionali**. Con le presenti schede è possibile **verificare in autonomia** se una persona è in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa e sono indicati i **documenti** che vengono esaminati nell'istruttoria della SCIA e che dovranno quindi essere allegati alla SCIA (ad eccezione della visura che viene acquisita d'ufficio). I controlli non sono effettuati se l'interessato è **già stato responsabile tecnico** per altra impresa operante alla data del 27/03/2008 (e quindi transitata nel nuovo regime normativo di cui al D.M. 37/2008).

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare le **Istruzioni per la presentazione della SCIA** <https://bit.ly/30wWQv3>

Le successive schede **descrivono i singoli casi** per cui sono riconosciuti i requisiti professionali:

- Diploma di laurea in materie tecniche o di tecnico superiore (ITS) - (pag. 2)
- Diploma o qualifica di scuola secondaria superiore seguiti da esperienza lavorativa (pag. 3)
- Attestato professionale seguito da esperienza lavorativa (pag. 5)
- Esperienza lavorativa come operaio installatore specializzato (pag. 7)
- Esperienza lavorativa come titolare, socio collaboratore o familiare lavorante (pag. 9)



LA CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Il D.M. 37/2008 definisce l'attività impiantistica come l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione dei seguenti impianti:

- A) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
- B) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
- C) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
- D) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- E) Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- F) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- G) Impianti di protezione antincendio

E' prassi classificare gli impianti con le stesse lettere A), B), ecc. con cui nel decreto ministeriale sono elencati



AVVERTENZE GENERALI

- Nei casi in cui è richiesto di aver maturato un periodo lavorativo minimo, è possibile cumulare le esperienze lavorative che rientrano nel medesimo caso (ad es. operaio), mentre non è ammesso il cumulo di esperienze maturate in situazioni diverse (ad es. operaio e collaboratore familiare).
- La tipologia di impianti per cui l'impresa è abilitata prevale su quelli abilitati con il titolo di studio. Ad es. se un diploma abilita per le lettere C),D),E) ma l'impresa dove si è lavorato è in possesso della sola lettera D, viene riconosciuta solo la lettera

DIPLOMA DI LAUREA IN MATERIE TECNICHE O DI TECNICO SUPERIORE (ITS)



COSA DICE LA NORMATIVA

L'art. 4 comma 1 lettere a) e a-bis) del D.M. 37/2008 riconosce il possesso dei requisiti professionali a chi ha conseguito un diploma di:

- laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
- tecnico superiore (ITS) nell'area 1 - efficienza energetica



LAUREE E DIPLOMI ITS RICONOSCIUTI

Non è possibile individuare a priori un elenco di lauree in materie tecniche abilitanti in quanto, come ha precisato il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nel 2007, i corsi di laurea sono "contenitori ampi nei quali possono essere istituiti corsi differenziati tra loro per percorso formativo e contenuti, anche a parità di denominazione".

E' quindi sempre necessario verificare il **singolo curriculum di studio**.

A titolo orientativo (essendo appunto sempre necessaria la verifica degli esami sostenuti), sono state riconosciute come abilitanti dalla Camera di Commercio di Padova alcune tipologie di lauree in Ingegneria e Fisica.

I diplomi di tecnico superiore riconosciuti devono appartenere all'area 1 efficienza energetica (www.sistemait.it).

Non è possibile individuare a priori un elenco di diplomi abilitanti perché i curricula di studio possono variare.

E' quindi sempre necessario verificare il **singolo curriculum di studio**.



DOCUMENTAZIONE CHE VIENE ESAMINATA

Diploma di laurea ed esami sostenuti (le Università rilasciano online l'autocertificazione conseguimento titolo con esami)

Diploma di tecnico superiore e piano di studi

*inviando a pratiche.ri@pd.camcom.it l'elenco degli esami sostenuti (oppure il piano di studi per gli ITS) è possibile ricevere un parere preventivo sul possesso dei requisiti professionali



NOTE DI APPROFONDIMENTO

- I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) attraverso una procedura online descritta qui: www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri.

L'eventuale riconoscimento viene accertato tramite un decreto del Ministero che sarà allegato alla SCIA al posto del titolo di studio originale.

- I **patentini F-GAS** e le **iscrizioni in ordini professionali** sono **privi di valore** ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali

DIPLOMA O QUALIFICA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE SEGUITI DA ESPERIENZA LAVORATIVA



COSA DICE LA NORMATIVA

L'art. 4 comma 1 lettera b) del D.M. 37/2008 riconosce il possesso dei requisiti professionali a chi ha conseguito un **diploma o qualifica** di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore per cui si chiede il riconoscimento dei requisiti professionali, seguito da un periodo di inserimento, di almeno **due anni** continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata.

Ai fini del periodo di inserimento viene riconosciuta anche l'esperienza maturata come titolare, socio o collaboratore familiare lavorante.

Il periodo di inserimento per gli impianti della lettera D) è ridotto ad un anno.



DIPLOMI E QUALIFICHE RICONOSCIUTE

Non è possibile individuare a priori un elenco di diplomi abilitanti perché i curricula di studio possono variare. E' quindi sempre necessario verificare il **singolo piano di studi**.



DOCUMENTAZIONE CHE VIENE ESAMINATA

- Diploma o qualifica completi del piano di studi (per verificare se è abilitante e per quali impianti)
- Visura dell'impresa datore di lavoro (per verificare se è abilitata per l'attività di impiantistica nel periodo di collaborazione)
- Contratto di assunzione (per verificare che la mansione assegnata sia di operaio installatore)
- Ultima busta paga (per verificare l'esperienza di almeno due anni o un anno per la sola lettera D) a tempo pieno

in alternativa, se l'esperienza è maturata come titolare, socio, collaboratore familiare

- Denuncia iscrizione INAIL (per verificare - attraverso il codice rischio attribuito - che l'attività esercitata sia di carattere tecnico-manuale di installazione)
- Base calcolo premi di ogni singolo anno (per verificare gli anni di attività)




NOTE DI APPROFONDIMENTO

- I titoli di studio conseguiti all'estero e la successiva esperienza lavorativa (maturata all'estero oppure in Italia) devono essere riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) attraverso una procedura online descritta qui: www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri. L'eventuale riconoscimento viene accertato tramite un decreto del Ministero che sarà allegato alla SCIA al posto del titolo di studio originale e della documentazione lavorativa.
- L'apprendistato viene riconosciuto come esperienza lavorativa.
- In caso di contratto part-time il conteggio è riproporzionato su base annua full-time (1 anno di lavoro part-time al 50% equivale ad un'esperienza lavorativa di 6 mesi).
- L'esperienza lavorativa deve essere svolta **successivamente** al conseguimento del diploma o della qualifica.

DIPLOMA O QUALIFICA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE SEGUITI DA ESPERIENZA LAVORATIVA

FLUSSO DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI



ATTESTATO PROFESSIONALE SEGUITO DA ESPERIENZA LAVORATIVA



COSA DICE LA NORMATIVA

L'art. 4 del D.M. 37/2008 riconosce il possesso dei requisiti professionali a chi ha conseguito un **attestato di qualifica** disciplinato dalla normativa in materia di formazione professionale (legge n. 845/1978) con specializzazione relativa al settore per cui si chiede il riconoscimento dei requisiti professionali, seguito da un periodo di inserimento, di almeno **quattro anni** continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata.

Ai fini del periodo di inserimento viene riconosciuta anche l'esperienza maturata come titolare, socio o collaboratore familiare lavorante.

Il periodo di inserimento per gli impianti della lettera D) e' ridotto a due anni.



ATTESTATI DI QUALIFICA RICONOSCIUTI

Non è possibile individuare a priori un elenco di attestati di qualifica abilitanti perché i curricula di studio possono variare. E' quindi sempre necessario verificare il **singolo piano di studi**.



DOCUMENTAZIONE CHE VIENE ESAMINATA

- Attestato di qualifica completo del piano di studi (per verificare se è abilitante e per quali impianti)
- Visura dell'impresa datore di lavoro (per verificare se è abilitata per l'attività di impiantistica nel periodo di collaborazione)
- Contratto di assunzione (per verificare che la mansione assegnata sia di operaio installatore)
- Ultima busta paga (per verificare l'esperienza di almeno quattro anni o due anni per la sola lettera D) a tempo pieno in alternativa, se l'esperienza è maturata come titolare, socio, collaboratore familiare)
- Denuncia iscrizione INAIL (per verificare - attraverso il codice di rischio attribuito - che abbia esercitato l'attività di installatore)
- Base calcolo premi di ogni singolo anno (per verificare gli anni di attività)




NOTE DI APPROFONDIMENTO

- L'attestato di qualifica deve contenere il riferimento alla legge n. 845/1978 (normativa di riferimento per la formazione professionale).
- I titoli di studio conseguiti all'estero e la successiva esperienza lavorativa (maturata all'estero oppure in Italia) devono essere riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) attraverso una procedura online descritta qui: www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri. L'eventuale riconoscimento viene accertato tramite un decreto del Ministero che sarà allegato alla SCIA al posto del titolo di studio originale e della documentazione lavorativa.
- L'apprendistato viene riconosciuto come esperienza lavorativa.
- In caso di contratto part-time il conteggio è riproporzionato su base annua full-time (1 anno di lavoro part-time al 50% equivale ad un'esperienza lavorativa di 6 mesi).
- L'esperienza lavorativa deve essere svolta successivamente al conseguimento dell'attestato.
- Ai fini del calcolo del periodo lavorativo minimo richiesto è esclusivamente ammesso il cumulo tra esperienze lavorative della medesima tipologia (ad es. non è ammesso il cumulo tra l'esperienza maturata come operaio installatore e quella di collaboratore familiare lavorante)

ATTESTATO PROFESSIONALE SEGUITO DA ESPERIENZA LAVORATIVA

FLUSSO DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI



ESPERIENZA LAVORATIVA COME OPERAIO INSTALLATORE SPECIALIZZATO



COSA DICE LA NORMATIVA

L'art. 4 comma 1 lettera c) del D.M. 37/2008 riconosce il possesso dei requisiti professionali a chi ha lavorato per **almeno tre anni** alle dipendenze di una **impresa abilitata** come **operaio installatore specializzato**



L'INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO

Con la seguente tabella è possibile controllare se un lavoratore è stato inquadrato come operaio specializzato. Per utilizzare la tabella è necessario conoscere il CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) applicato ed il livello di inquadramento.

Queste informazioni si trovano nel contratto di assunzione oppure (in alcuni casi) direttamente nella busta paga. Nella tabella sono riportati i principali CCNL utilizzati dalle imprese di impiantistica. Se non è presente il CCNL applicato è possibile scrivere a pratiche.ri@pd.camcom.it per approfondimenti.

CCNL (codice INPS indicato in busta paga)	Livelli di operaio specializzato
Metalmecanica - industria (113)	Livello V - V/superiore - VI
Metalmecanica - piccola e media industria (115)	Livello V - VI
Metalmecanica - artigianato (116)	Livello IV - III - II/bis



DOCUMENTAZIONE CHE VIENE ESAMINATA

- Visura dell'impresa datore di lavoro (per verificare se è abilitata per l'attività di impiantistica nel periodo di collaborazione)
- Contratto di assunzione (per verificare la mansione assegnata ed il livello di inquadramento)
- Prima e ultima busta paga (per verificare l'esperienza di almeno tre anni a tempo pieno, la mansione assegnata ed il livello di inquadramento)




NOTE DI APPROFONDIMENTO

- L'apprendistato **NON** viene riconosciuto come esperienza lavorativa.
- In caso di contratto part-time il conteggio è riproporzionato su base annua full-time (1 anno di lavoro part-time al 50% equivale ad un'esperienza lavorativa di 6 mesi).
- Ai fini del calcolo del periodo lavorativo minimo richiesto è possibile cumulare tra loro esperienze lavorative con imprese diverse, anche non consecutive. Non è invece ammesso il cumulo tra esperienze di diversa tipologia (ad es. tra l'esperienza maturata come operaio installatore e quella di collaboratore familiare lavorante).
- Se il lavoratore è stato inquadrato con una mansione generica (ad es. operaio) o come impiegato tecnico viene richiesta un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti che il lavoratore ha svolto mansioni di operaio installatore per specifici impianti (*da indicare in dettaglio*).

ESPERIENZA LAVORATIVA COME OPERAIO INSTALLATORE SPECIALIZZATO

FLUSSO DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI



ESPERIENZA LAVORATIVA COME TITOLARE SOCIO COLLABORATORE FAMILIARE LAVORANTE



COSA DICE LA NORMATIVA

L'art. 4 comma 2 del D.M. 37/2008 riconosce il possesso dei requisiti professionali ai titolari di impresa, soci o collaboratori familiari che hanno svolto **attività di collaborazione tecnica continuativa** in imprese abilitate per **almeno sei anni (*)** Il periodo di collaborazione tecnica per gli impianti della lettera D) e' di almeno quattro anni.

(*) Il periodo è ridotto a tre anni se precedentemente all'avvio della collaborazione tecnica continuativa l'interessato dimostra di avere avuto un'esperienza di lavoro subordinato di qualunque durata come operaio installatore specializzato presso un'impresa abilitata.



DOCUMENTAZIONE CHE VIENE ESAMINATA

- Visura dell'impresa datore di lavoro (per verificare se è abilitata per l'attività di impiantistica nel periodo di collaborazione)
- Denuncia iscrizione INAIL (per verificare - attraverso l'attività dichiarata in denuncia ed il relativo codice rischio attribuito - che l'attività esercitata sia di carattere tecnico-manuale di installazione per gli impianti di cui si chiede l'abilitazione)
- Base calcolo premi di ogni singolo anno (per verificare gli anni di attività)

In caso di precedente esperienza lavorativa come operaio installatore con inquadramento di specializzato vengono anche esaminati:

- Contratto di assunzione (per verificare la mansione assegnata ed il livello di inquadramento)
- Ultima busta paga



NOTE DI APPROFONDIMENTO

- Ai fini del possesso dei requisiti, vengono riconosciute tutte le lettere possedute dall'impresa presso cui è stata svolta la collaborazione tecnica continuativa.
- Il titolare, socio o collaboratore familiare deve risultare lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico-manuali di installazione (non è ammessa l'iscrizione per attività di carattere amministrativo con codice rischio diverso da 3610/3620/3630 oppure - a partire dall'1.1.2019 - 3600).
- Non viene riconosciuta l'attività svolta da un amministratore di società che non sia anche socio.

ESPERIENZA LAVORATIVA COME TITOLARE SOCIO COLLABORATORE FAMILIARE LAVORANTE

FLUSSO DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI

